

137.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1986

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
BELARDI MERLO: Per la definizione della pratica di riscatto inoltrata alla CPDEL dalla signora Ada Marri di Siena (4-17205) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9237	intestata a M. Enrica Mattai Del Moro di Busto Arsizio (Varese) (4-17408) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9238
FABBRI: Per la sollecita emanazione del provvedimento di trattamento di fine quiescenza in favore di Armando Righi, residente in Prato (Firenze) (4-15859) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9237	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica per il riscatto del corso di studi per infermiera professionale, intestata a M. Cesarina Vanin di Busto Arsizio (Varese) (4-17409) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9239
PASTORE: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Roberto Tricerri, residente a Savona (4-16110) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9237	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica per il riscatto del corso di studi per infermiera professionale, intestata a Luigia Grassi di Busto Arsizio (Varese) (4-17410) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9239
PASTORE: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Maggiorina Rossi, residente a Savona (4-17378) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9238	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Elisa Moroni di Castellanza (Varese) (4-17412) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9240
PELLEGATTA: Per la definizione della pratica per il riscatto del corso di studi per infermiera professionale,		PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Giancarlo	

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1986

	PAG.		PAG.
Ferrari di Busto Arsizio (Varese) (4-17413) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9240	STRUMENDO: Per la definizione della pratica concernente la ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Ornella Pellegrin Nedda, dipendente della USL di Portogruaro (Venezia) (4-15529) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9243
PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Caterina Ferraro residente a Marnate (Varese) (4-17603) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9240	TASSI: Sulle responsabilità in merito al mancato adeguamento alla normativa attualmente in vigore dei caschi in dotazione ai vigili urbani ed alla polizia stradale, con particolare riferimento ai reparti in servizio a Piacenza (4-16591) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	9243
PELLEGATTA: Per una sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Renato Canziani, residente a Vanzaghella (Milano) (4-17606) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9241	TOMA: Sull'opportunità di procedere con sollecitudine al commissariamento del comune di Nardò (Lecce) (4-16687) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	9244
SANFILIPPO: Per la concessione dell'indennità di accompagnamento richiesta dal signor Emanuele Palermo di Siracusa (4-17210) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	9241	TORELLI: Sulle iniziative da assumere affinché i caschi attualmente in dotazione alle forze dell'ordine abbiano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 18 maggio 1986 (4-16644) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	9245
SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione intestata a Mainet Alfideo Fuciarelli di Gagliano Aterno (L'Aquila) (4-17153) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	9242	TRINGALI: Per la corresponsione dell'intero ammontare del trattamento pensionistico spettante al signor Adolfo Rao (4-16737) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9246
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sui motivi che ostano al pagamento della pensione alla signora Alberta Morandi di Casteggio (Pavia) (4-16443) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	9242		

BELARDI MERLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

la signora Ada Marri nata a Siena il 29 agosto 1944 ed ivi residente in via Celso Ciccardini, 7, posizione CPDEL numero 2980614 ha inoltrato domanda di riscatto anni scolastici;

nessuna comunicazione, nonostante i ripetuti solleciti svolti, ha ricevuto —:

i tempi per la risoluzione della pratica stessa. (4-17205)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riscatto del biennio di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale della signora Ada Marri, questa Amministrazione, in data 4 novembre 1986, ha chiesto alla USL (Unità sanitaria locale) n. 30 di Siena la retribuzione in godimento dell'interessata alla data di presentazione della domanda nonché tutti i documenti attestanti il servizio reso.*

*Sotto la stessa data sono stati chiesti all'ente ospedaliero della Val d'Elsa i documenti attestanti il servizio reso dalla interessata nel periodo dal 28 ottobre 1972 al 31 luglio 1973.*

*Entrambe le richieste sono state inviate per conoscenza alla signora Marri. Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione appena in possesso dei documenti predetti, darà corso al riscatto richiesto.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

FABBRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono, a 16 mesi di distanza, l'emanazione del

provvedimento di trattamento di fine quiescenza nei confronti dell'istanza n. 2958567 intestata ad Armando Righi via Protche 9, Prato. (4-15859)

RISPOSTA. — *La direzione provinciale del Tesoro di Firenze, interessata al riguardo, ha comunicato che il signor Armando Righi, ex dipendente del comune di Prato, fruisce attualmente di trattamento provvisorio di pensione.*

*Lo stesso ufficio ha inoltre riferito che in data 12 luglio 1986 è pervenuto, da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza, il ruolo definitivo di pensione, sul quale risulta concessa la pensione annua lorda di lire 2.224.000, previo recupero sulle prime rate di pensione della somma di lire 904.429, a titolo di contributi di riscatto ancora dovuti dal titolare.*

*Detto ruolo, pertanto, verrà ammesso a pagamento soltanto dopo che il credito derivante dal conguaglio con la partita provvisoria consentirà di recuperare interamente la somma dovuta dal signor Righi per contributi di cui sopra.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, relativa al signor Roberto Tricerri, nato a Savona il 21 aprile 1929 ed ivi residente in via Risorgimento 4/8. (N. posizione 2850547).

L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessato risale al 10 ottobre 1979 e che, da quella data, egli non ha

ricevuto in merito alcun cenno di risposta da parte del Ministero del tesoro.

(4-16110)

**RISPOSTA.** — *Quest'Amministrazione darà corso alla domanda di ricongiunzione ex lege n. 29, prodotta dal signor Roberto Tricerri, contestualmente al conferimento del trattamento definitivo di pensione, essendo l'interessato nel frattempo cessato dal servizio.*

*Per il conferimento predetto quest'Amministrazione è in attesa che la sede INPS di Savona trasmetta un nuovo prospetto dei contributi dal quale risulti il giorno iniziale e finale di ciascun periodo da ricongiungere. Tale prospetto è stato richiesto con nota del 28 agosto 1986 n. 850547 e sollecitato il 18 novembre 1986. Entrambe le ministeriali sono state inviate all'interessato per conoscenza.*

*Si assicura comunque l'interrogante che il signor Tricerri è in godimento dell'acconto di pensione, conferito dalla direzione provinciale del Tesoro di Savona, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1978, n. 702 convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, nella misura di lire 3.956.500 annue lorde a decorrere dal 1° novembre 1982.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

**PASTORE.** — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, relativa alla signora Rossi Maggiorina, nata a Giusvalla (Savona) il 1° maggio 1930 e residente a Savona piazza Lavagnola 7/4. L'interrogante fa presente che la domanda dell'interessata risale al 16 ottobre 1984 e che, da quella data, non è pervenuto da parte degli uffici competenti alcun cenno di risposta in merito. (4-17378)*

**RISPOSTA.** — *La signora Maggiorina Rossi in data 29 giugno 1979 ha presentato domanda di ricongiunzione ex articolo 2 legge n. 29 del 1979; domanda pervenuta*

*a quest'Amministrazione, tramite il patronato INCA-CGIL di Savona, il 22 agosto 1979.*

*In seguito a tale richiesta, quest'Amministrazione ha chiesto all'INPS di Savona il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti ed all'Ente ospedaliero San Paolo della stessa città la retribuzione in godimento dalla interessata alla data di presentazione della domanda con la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita.*

*In risposta a tali richieste, mentre l'Ente ospedaliero, in data 25 luglio 1981, ha inviato i documenti di sua competenza, l'INPS di Savona, in data 15 gennaio 1985, ha comunicato, invece, che, avendo l'interessata rinunciato alla ricongiunzione, aveva provveduto all'archiviazione della pratica. In effetti, in data 4 dicembre 1984, era già pervenuta a quest'Amministrazione, sempre tramite il patronato INCA-CGIL, l'atto di rinuncia dell'interessata.*

*Successivamente, in data 13 giugno 1986, il patronato INCA-CGIL di Savona ha sollecitato, a nome dell'interessata, il trasferimento della contribuzione CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali) all'INPS di Savona ai sensi dell'articolo 1 legge n. 29 del 1979 precisando che la medesima ha cessato il lavoro il 1° luglio 1985.*

*Ora, è opportuno precisare che la ricongiunzione ex articolo 1 legge n. 29 del 1979, di cui il patronato INCA sollecita il provvedimento, è di senso opposto rispetto a quella prevista dall'articolo 2 della stessa legge e quindi deve essere richiesta all'INPS ed è solo a richiesta di tale istituto che quest'Amministrazione potrà provvedere al trasferimento dei contributi versati alla CPDEL; richiesta che tutt'oggi non risulta pervenuta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica per il riscatto*

del corso di studi per infermiera professionale, intestata a Mattai del Moro M. Enrica nata a Busto Arsizio il 26 settembre 1946 ed ivi residente in viale Lombardia, 3; posizione CPDEL n. 7611513.

(4-17408)

**RISPOSTA.** — A seguito di presentazione della domanda di riscatto del biennio di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale della signora Maria Enrica Mattei Del Moro, quest'Amministrazione, in data 18 ottobre 1986, ha chiesto al comune di Busto Arsizio (Varese) la retribuzione in godimento dell'interessata alla data di presentazione della domanda nonché tutti i documenti attestanti il servizio reso.

Sotto la stessa data sono stati chiesti all'ospedale generale Sant'Antonio Abate di Gallarate (Varese) i documenti attestanti il servizio reso dall'interessata nel periodo dal 1° settembre 1969 al 31 dicembre 1976. Entrambe le richieste sono state inviate per conoscenza alla signora Mattai Del Moro.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione appena in possesso dei documenti predetti, darà corso al riscatto richiesto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

**PELLEGATTA.** — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica per il riscatto del corso di studi, biennio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, intestata a Vanin M. Cesarina nata ad Arzignano (Vicenza) il 20 ottobre 1941 e residente in Busto Arsizio via Nuoro, 3. La richiesta è stata effettuata in data 16 novembre 1978, posizione CPDEL n. 2707718; da allora l'interessata non ha più avuto notizie. (4-17409)

**RISPOSTA.** — A seguito di presentazione della domanda di riscatto del biennio di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale della signora Maria Vanin Cesarina, questa Amministrazione in

data 17 ottobre 1986 ha chiesto al comune di Busto Arsizio (Varese) la retribuzione in godimento dell'interessata alla data di presentazione della domanda nonché tutti i documenti attestanti il servizio reso.

Sotto la stessa data sono stati chiesti al comune di Vicenza i documenti attestanti il servizio reso dall'interessata nel periodo dal 1° ottobre 1966 al 31 marzo 1967. Inoltre, sempre in data 17 ottobre 1986 è stata chiesta alla sede INPS di Vicenza la restituzione della somma di lire 337.445 per l'annullamento della posizione assicurativa a suo tempo costituita presso quell'istituto, ai sensi della legge n. 322 del 1958.

Tutte le richieste sono state inviate per conoscenza alla signora Vanin. Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione appena in possesso dei documenti predetti, darà corso al riscatto richiesto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

**PELLEGATTA.** — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di riscatto diploma infermiera professionale intestata a Grassi Luigia nata a Busto Arsizio il 6 maggio 1948 ed ivi residente in via Magenta, 124. La richiesta è stata effettuata il 27 novembre 1979; l'interessata è una ex dipendente del comune di Busto Arsizio, passata alla USL 8 sempre di Busto Arsizio. La Grassi è in attesa del relativo decreto. (4-17410)

**RISPOSTA.** — Quest'Amministrazione, in accoglimento della domanda prodotta dalla signora Luigia Grassi in data 7 dicembre 1979, ha concesso alla medesima il riscatto del biennio di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale dal 6 luglio 1967 al 5 luglio 1969, previo pagamento di lire 1.129.215 in unica soluzione oppure di lire 25.860 mensili per quattro anni, nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto concessivo del riscatto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato spedito all'interessata per l'ac-

cezzazione con nota del 10 novembre 1986, n. 7287009, diretta per conoscenza alla USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio (Varese) ove la medesima presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Moroni Elisa nata a Castellanza il 24 settembre 1948 ed ivi residente in via Isonzo 9. L'interessata, che è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, ha fatto la richiesta della ricongiunzione in data 1° giugno 1981 e la richiesta per riscossione del biennio di studi per infermiera professionale in data 28 luglio 1980; la Moroni, da allora, è in attesa di notizie.

(4-17412)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda della signora Elisa Moroni in data 2 agosto 1980 intesa ad ottenere il riscatto del biennio di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, quest'Amministrazione in data 18 ottobre 1986 ha chiesto alla USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio (Varese) la retribuzione in godimento dell'interessata alla data di presentazione della domanda nonchè tutti i documenti attestanti il servizio reso. Tale richiesta è stata inviata per conoscenza anche alla signora Moroni.*

*Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, darà corso al riscatto richiesto. Per quanto riguarda, poi, la ricongiunzione ex lege n. 29 richiesta dall'interessata con istanza del 1° giugno 1981, successiva a quella di riscatto, e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda dall'USL n. 8 di Busto Arsizio, si precisa che, quest'Amministrazione sarà in grado di predisporre l'apposito foglio notizie*

*per il centro elaborazione dati solamente dopo la definizione del provvedimento relativo al riscatto.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Ferrari Giancarlo, nato a Busto Arsizio il 28 ottobre 1934 ed ivi residente in via Gaetano Braga n. 7. L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata il 1° febbraio 1982; il Ferrari, che prevede il pensionamento in tempi brevi, è in attesa del relativo decreto.

(4-17413)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione con decreto del 18 ottobre 1986, n. 161180, in accoglimento alla domanda prodotta dal signor Giancarlo Ferrari il 1° febbraio 1982, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex articolo 2 legge n. 29 del 1979 ai fini di pensione di anni 20, mesi tre e giorni otto previo pagamento del contributo di lire 3.962.850 in unica soluzione oppure di lire 32.100 mensili per 15 anni nel caso di pagamento in forma rateale.*

*Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato con ministeriale del 28 ottobre 1986, n. 356285/2857074, diretta per conoscenza alla unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio ove il medesimo presta tuttora servizio.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a

Ferraro Caterina nata a Busto Arsizio il 5 ottobre 1951 residente a Marnate (Varese) in via Battisti 91. L'interessata, dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01bis dell'INPS; sarà collocata a riposo il 20 ottobre 1986 e pertanto è in attesa con urgenza del relativo decreto. (4-17603)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 della signora Caterina Ferraro, cui è stato attribuito il n. 490893 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Canzani Renato, nato a Magnago (MI) il 28 maggio 1947 e residente a Vanzaghello (MI) via Maroncelli n. 4.*

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01bis dell'INPS, la richiesta è stata effettuata in data 4 ottobre 1979 n. 184038; il Canzani è in attesa del relativo decreto. (4-17606)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda del signor Renato Canzani, intesa ad ottenere la ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979, ha chiesto, con nota del 3 novembre 1986 n. 7554272 al comune di Busto Arsizio, un nuovo prospetto delle retribuzioni attribuite alla data di presentazione della domanda stessa comprensiva dei benefici derivanti dall'applicazione degli accordi triennali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979.*

*Tale richiesta è stata inviata per conoscenza all'interessato.*

*Si assicura, comunque l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

SANFILIPPO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere —*

*premessi che:*

*il signor Palermo Emanuele, nato a Sommatino il 6 giugno 1949, e residente a Siracusa in via Marabitti n. 10, nel 1983 è stato riconosciuto cieco totale con necessità di accompagnamento dalla Commissione provinciale sanitaria di Siracusa;*

*a seguito di una denuncia anonima, nel 1985 il medico provinciale ha disposto la revisione della pratica riguardante il Palermo;*

*sottoposto a visita presso la Commissione provinciale sanitaria, non essendo la commissione stessa attrezzata per esami clinici di questo tipo, il Palermo è stato invitato a fornire lui la relativa documentazione;*

*il 26 ottobre 1985 la clinica oculistica dell'Università di Catania diretta dal professor Gorgone, confermava la totale cecità dell'interessato sulla base di risultati scientifici inoppugnabili;*

*il 30 aprile 1986 la Commissione provinciale pur confermando la totale cecità del signor Palermo non ha riconosciuto la necessità dell'accompagnamento;*

*considerato che:*

*nessun elemento scientifico comporta la tesi della Commissione provinciale, appare assolutamente ingiustificato il provvedimento adottato nei confronti del Palermo;*

*la Commissione provinciale sanitaria di Siracusa è abbastanza prodiga nel*

concedere pensioni di invalidità a chi risiede in alcuni comuni della provincia e viene patrocinato nella sua richiesta dalle persone giuste;

nella scelta adottata dalla Commissione, ha pesato forse la preoccupazione di dare risposta ad una calunnia espressa tra l'altro con lettera anonima, più che volontà di giustizia —:

quali iniziative intende adottare per evitare una palese ingiustizia nei confronti del signor Palermo;

se non reputi opportuno, promuovere un'indagine dell'operato complessivo della Commissione. (4-17210)

**RISPOSTA.** — *Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Siracusa, nella seduta del 21 ottobre 1983, ammetteva il signor Emanuele Palermo — riconosciuto cieco assoluto dall'apposita commissione sanitaria provinciale — al godimento delle provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonché dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza 1° maggio 1982.*

*Successivamente, a seguito di esposti in cui si denunciava che il signor Palermo lavorava presso scuole e uffici come addetto alle pulizie, venivano esperite accurate indagini da cui emergeva che questi, verosimilmente, non era affetto da cecità assoluta.*

*La prefettura di Siracusa, quindi, provvedeva a sospendere, in via cautelativa, a decorrere dal 1° maggio 1985, il pagamento delle provvidenze e, contemporaneamente, richiedeva al medico provinciale che il signor Palermo venisse sottoposto a nuova visita medica collegiale.*

*La commissione sanitaria provinciale, dopo una prima visita effettuata in data 29 luglio 1985, invitava l'interessato a sottoporsi ad ulteriori accertamenti specialistici presso una clinica oculistica universitaria ed a produrre i relativi referti.*

*Quindi, in data 10 gennaio 1986, sottoponeva nuovamente a visita medica collegiale il signor Palermo, riconoscendolo affetto da cecità parziale ed in possesso di un residuo visivo non superiore a 1/20.*

*Attualmente, presso la prefettura di Siracusa, sono in corso accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di reddito richiesti dalla normativa vigente per l'erogazione delle provvidenze ai ciechi civili.*

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

**SOSPURI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di invalidità, con indennità di accompagnamento, intestata a Mainet Alfideo Fuciarelli, nato a Gagliano Aterno ed ivi residente, sottoposto a visita dalla apposita commissione della USL n. 13 di Sulmona (L'Aquila) e da questa riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa. (4-17153)

**RISPOSTA.** — *Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica de L'Aquila, nella seduta del 5 settembre 1986, ha deliberato di concedere al signor Mainet Alfideo Fuciarelli la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° febbraio 1985.*

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che ostacolano il pagamento della pensione mensile completa (decreto n. 101776 di ricongiunzione mod. SM. 904/A) alla signora Alberta Morandi di Casteggio (PV), nonostante abbia adempiuto a tutte le formalità richieste dalla legge. (4-16443)

**RISPOSTA.** — *Questa Amministrazione ha conferito alla signora Alberta Morandi la pensione ordinaria di annue lorde lire 3.177.500 a decorrere dal 1° febbraio 1982, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lei resi dal 29 luglio 1962 al 31 gennaio 1982, nonché di sette anni ed un mese riconosciuti ex lege n. 29 del 1979.*

*Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spe-*



*diti, rispettivamente, al comune di Casteggio ed alla direzione provinciale del Tesoro di Pavia.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

STRUMENDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — visto che

la signora Pellegrin Nedda Ornella (nata a Gruaro il 1° maggio 1951), dipendente dell'USL 15 — Portogruaro (Venezia) ha prodotto domanda di ricongiunzione dei servizi, di cui alla legge n. 29 del 1979 in data 20 agosto 1979;

l'INPS di San Donà di Piave (Venezia) ha inviato il relativo tabulato in data 7 novembre 1983;

considerato che l'interessata intende produrre domanda di collocamento in quiescenza non appena definita la pratica in argomento —:

quali siano le ragioni che ostano ad un sollecito iter della pratica;

se non intenda intervenire presso gli uffici competenti per accertare lo stato della questione e le sue prospettive risolutive. (4-15529)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 della signora Pellegrin Ornella, Nedda cui è stato attribuito il n. 171317 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di San Donà di Piave e la retribuzione riferita alla data della domanda dell'unità sanitaria locale n. 14 di Portogruaro, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di*

*grazia e giustizia.* — Per conoscere di chi sia la responsabilità del mancato adeguamento alla nuova normativa e quindi dell'omesso collaudo dei caschi di protezione per i vigili urbani e i militi della polizia stradale; infatti, anche da notizie di stampa o per conoscenza diretta come per il caso di Piacenza, risulta che nella giornata del 18 luglio 1986 alcuni reparti non hanno potuto uscire con i motoveicoli di servizio perché carenti di valido casco di protezione. (4-16591)

RISPOSTA. — *La legge 11 gennaio 1986, n. 3, ha introdotto l'obbligo del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e carrozzette, demandando al Ministero dei trasporti il compito di stabilire le caratteristiche tecniche dei medesimi strumenti.*

*Al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, una pluralità di motivi e di argomenti di ordine esegetico concorrevano a far escludere, con ragionevole certezza, che le disposizioni tecniche del suddetto Dicastero avessero come destinatari anche i militari e gli appartenenti alle forze di polizia.*

*Per costoro, infatti, l'obbligo del casco — come parte integrante della divisa — sussisteva ancor prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni, scaturendo dalle norme dei rispettivi ordinamenti.*

*Con specifico riguardo alla polizia di Stato, l'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ha demandato al Ministero dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso delle uniformi, nelle quali è ricompreso — per i motociclisti — anche il casco.*

*Altri supporti esegetici a sostegno della tesi si rinvennero nell'articolo 94 del codice della strada, che facoltizza le forze armate e quelle di polizia a provvedere autonomamente agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti e delle targhe di circolazione per gli autoveicoli in dotazione, nonché delle patenti a propri dipendenti.*

*Tale disposizione, pur se letteralmente riferita a fattispecie diverse, è inequivocabilmente sorretta da una ratio intesa a riconoscere, nella materia, l'autonomia delle strutture che ne sono destinatarie.*

In particolare, il quarto comma della norma, sottraendo le forze armate e quelle di polizia alla applicazione di tutte le disposizioni in tema di guida dei veicoli contenute nello stesso codice della strada, consente di ritenere una loro competenza a provvedere direttamente alla omologazione dei caschi, in analogia a quanto espressamente previsto per la omologazione dei veicoli in dotazione.

Nelle considerazioni che precedono trova ragionevole fondamento la tesi della inapplicabilità, agli operatori di polizia, delle disposizioni tecniche in tema di collaudo dei caschi contenute nel provvedimento del Ministero dei trasporti.

Tuttavia, al fine di evitare le incertezze operative che, nella immediatezza dell'entrata in vigore della normativa, si andavano profilando come conseguenza di talune forzate interpretazioni, si ritenuto opportuno trasfondere nella fonte legislativa primaria l'indirizzo succennato, attraverso l'adozione di un decreto-legge che ha espressamente fatto salva l'autonomia delle singole amministrazioni nella determinazione delle caratteristiche dei caschi in dotazione ai propri dipendenti.

Ciò anche in considerazione di ulteriori profili che attengono alla connessione tra l'uso del casco e le funzioni che l'operatore di polizia è chiamato a svolgere. Si consideri al riguardo che l'attività di vigilanza stradale presuppone l'esigenza di una visualizzazione superiore a quella consentita dai normali caschi.

Si consideri ancora che i servizi di scorta a personalità o a carichi eccezionali richiedono, per assicurare la continuità del radiocollegamento, l'uso di apparecchi monoauricolari che vengono collocati in appositi alloggiamenti ricavati all'interno del casco. Si consideri, infine, come, per gli appartenenti alle forze di polizia, le caratteristiche tecniche di detti strumenti debbono prioritariamente corrispondere alle esigenze di difesa da atti di aggressione.

Con specifico riguardo alla situazione registratasi a Piacenza nei primi giorni di vigenza della richiamata legge n. 3 del 1986, si fa presente che le locali pattuglie

della polizia stradale hanno sempre regolarmente espletato i servizi d'istituto.

Gli addetti alla polizia municipale, mentre nella giornata del 17 luglio 1986 hanno operato a bordo delle autovetture di servizio, dal giorno successivo sono stati dotati di caschi del tipo omologato.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TOMA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

dopo un lungo periodo di crisi amministrativa senza che si intravedessero prospettive di soluzioni democratiche e positive, in data 4 luglio 1986 quindici consiglieri comunali di Nardò, centro importante della provincia di Lecce, hanno rassegnato le dimissioni;

tali dimissioni — accolte nella successiva seduta del 14 luglio — erano ormai l'unica strada possibile per bonificare una maggioranza al centro di terribili fatti di sangue come l'assassinio di un assessore comunale, con comunicazioni giudiziarie verso famiglie importanti e per spezzare l'inaccettabile metodo di migliaia e migliaia di delibere prese dalla giunta con i poteri del consiglio;

invece di seguire la prassi — tra l'altro urgente e necessaria per questioni di ordine pubblico e per ragioni politiche — dell'invio del commissario prefettizio, la prefettura di Lecce, pur in presenza delle dimissioni del sindaco e della giunta, ha scelto la pretestuosa interpretazione della prorogatio, lasciando all'attuale esecutivo il compito di gestire la campagna elettorale;

tali interpretazioni non sono nuove per l'organo prefettizio in questione e stanno creando veri e propri precedenti che si consolidano, anche se contraddetti da interpretazioni diverse che vengono fatte in altre parti del paese —:

qual è l'orientamento del Ministero in casi di questa natura, senza lasciare ad interpretazioni di singoli funzionari situazioni di tale delicatezza;

se non si ritiene opportuno, per opportunità giuridiche, politiche, di ordine pubblico e per garantire alle elezioni trasparenza e democrazia, procedere immediatamente al commissariamento del comune di Nardò. (4-16687)

*RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che disciplina la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni locali, il consiglio comunale cessa ope legis delle funzioni in conseguenza della formalizzazione delle dimissioni di almeno la metà dei propri componenti.*

*In tale circostanza, secondo quanto disposto dall'ultimo comma della norma, il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.*

*Tale disposizione — in conformità all'avviso espresso dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione del 31 luglio 1962, n. 1663 — viene interpretata nel senso che si debba procedere alla nomina del commissario solo quando tra i dimissionari vi sia anche il sindaco o tanti assessori da non consentire la piena composizione della giunta.*

*In tal senso questo Dicastero, con circolare del 9 agosto 1965, ha impartito apposite istruzioni ai prefetti, che ad esse si sono sempre fedelmente attenuti.*

*Nel caso di Nardò, alla data in cui il consiglio comunale si è dissolto prendendo atto delle dimissioni della metà dei propri componenti, il sindaco e la giunta municipale erano in carica, in quanto il consiglio non aveva proceduto alla presa d'atto delle dimissioni rassegnate anche da questi organi.*

*Pertanto, nella sopravvivenza del sindaco e della giunta alla dissoluzione del consiglio, non poteva trovare spazio la nomina di un commissario prefettizio, senza con ciò apertamente disattendere le inequivocabili espressioni della legge, confortate dal parere del massimo organo consultivo dello Stato.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

*TORELLI, GUALANDI E ZANINI. — Ai Ministri dell'interno, della difesa e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

*il 18 luglio 1986 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 1986, n. 3, inerente l'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli;*

*nessuna disposizione è pervenuta dai ministri competenti, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 1986, in merito all'utilizzazione dei caschi protettivi attualmente in dotazione agli agenti della polizia stradale, ai carabinieri, ai vigili urbani e ai militari delle varie armi, in generale;*

*gli agenti e i militi sopra citati hanno continuato a indossare, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 3 del 1986, i vecchi caschi protettivi (alcuni dei quali con una anzianità di circa dieci anni);*

*sui caschi protettivi attualmente in dotazione alle forze dell'ordine non esistono indicazioni comprovanti le caratteristiche degli stessi —:*

*per quali motivi non sono stati presi tempestivi provvedimenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 1986;*

*se i caschi protettivi attualmente in dotazione hanno le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 18 maggio 1986 del ministro dei trasporti e comunque idonee a preservare l'incolumità del personale;*

*quali iniziative si è inteso prendere per garantire una rapida soluzione del problema;*

*quali eventuali oneri finanziari aggiuntivi per l'erario comporterà il ritardato intervento.*

(4-16644)

*RISPOSTA. — La legge 11 gennaio 1986, n. 3, ha introdotto l'obbligo del casco protettivo per gli utenti dei motocicli, ciclomotori e carrozzette, demandando al Ministero dei trasporti il compito di stabilire le caratteristiche tecniche dei medesimi strumenti.*

Al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, una pluralità di motivi e di argomenti di ordine esegetico concorrevano a far escludere, con ragionevole certezza, che le disposizioni tecniche del suddetto Dicastero avessero come destinatari anche i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine.

Per costoro, infatti, l'obbligo del casco — come parte integrante della divisa — sussisteva ancor prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, scaturendo dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

Con specifico riguardo alla polizia di Stato, l'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ha demandato al Ministero dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso delle uniformi, nelle quali è ricompreso — per i motociclisti — anche il casco.

Altri supporti esegetici a sostegno della tesi si rinvennero nell'articolo 94 del codice della strada, che facoltizza le forze armate e quelle di polizia a provvedere autonomamente agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti e delle targhe di circolazione per gli autoveicoli in dotazione, nonché delle patenti a propri dipendenti.

Tale disposizione, pur se letteralmente riferita a fattispecie diverse, è inequivocabilmente sorretta da una ratio intesa a riconoscere, nella materia, l'autonomia delle strutture che ne sono destinatarie.

In particolare, il quarto comma della norma, sottraendo le forze armate e quelle di polizia all'applicazione di tutte le disposizioni in tema di guida dei veicoli contenute nello stesso codice della strada, consente di ritenere una loro competenza a provvedere direttamente alla omologazione dei caschi, in analogia a quanto espressamente previsto per la omologazione dei veicoli in dotazione.

Nelle considerazioni che precedono trova ragionevole fondamento la tesi della inapplicabilità, agli operatori di polizia, delle disposizioni tecniche in tema di collaudo dei caschi contenute nel provvedimento del Ministero dei trasporti.

Tuttavia, al fine di evitare le incertezze operative che, nella immediatezza dell'en-

trata in vigore della nuova normativa, si andavano profilando come conseguenza di talune forzate interpretazioni, si è ritenuto opportuno trasfondere nella fonte legislativa primaria l'indirizzo succennato, attraverso l'adozione di un decreto-legge che ha espressamente fatto salva l'autonomia delle singole amministrazioni nella determinazione delle caratteristiche dei caschi in dotazione ai propri dipendenti.

Ciò anche in considerazione di ulteriori profili che attengono alla connessione tra l'uso del casco e le funzioni che l'operatore di polizia è chiamato a svolgere. Si consideri al riguardo che l'attività di vigilanza stradale presuppone l'esigenza di una visualizzazione superiore a quella consentita dai normali caschi.

Si consideri ancora che i servizi di scorta a personalità o a carichi eccezionali richiedono, per assicurare la continuità del radiocollegamento, l'uso di apparecchi monoauricolari che vengono collocati in appositi alloggiamenti ricavati all'interno del casco. Si consideri, infine, come, per gli appartenenti alle forze di polizia, le caratteristiche tecniche di detti strumenti debbano prioritariamente corrispondere alle esigenze di difesa da atti di aggressione.

Si precisa, comunque, che i caschi di cui in atto sono dotate le forze di polizia garantiscono efficacemente la sicurezza e l'incolumità del personale. Si tenga conto, al riguardo che, dei numerosi incidenti occorsi a motociclisti della polizia stradale dal 1980 ad oggi, in soli due casi si sono avute conseguenze letali per lesioni craniche. In nessun caso, comunque, gli accertamenti svolti hanno consentito di riferire la presenza di lesioni cerebrali ad inefficacia protettiva dei caschi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TRINGALI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali al signor Rao Adolfo nato il 12 marzo 1912, vedovo della signora Fiume Gaetana, già pensionata dello Stato col n. 12681285 di iscrizione, viene pagata una pensione mensile di lire 276.315

(mese di luglio 1986), pari a circa il 25 per cento della pensione goduta dalla moglie e non nella giusta misura così come stabilito dalle vigenti disposizioni.

La determinazione della Direzione provinciale del Tesoro di Catania, emessa in data 26 ottobre 1985, indicava in lire 4.399.500 la misura della pensione annua, a decorrere dal 21 maggio 1985, oltre gli assegni di legge; cioè una misura notevolmente superiore a quella poi messa in pagamento. (4-16737)

*RISPOSTA.* — *La direzione provinciale del Tesoro di Catania ha provveduto alla liquidazione del trattamento di reversibilità, iscrizione n. 12681285/R, intestato al signor Adolfo Rao, nella misura di lire 4.399.500 annue lorde — a decorrere dal 21 maggio 1985 — pari al 50 per cento della pensione diretta già in godimento della defunta moglie, secondo quanto previsto dal-*

*l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.*

*Sul trattamento in questione non può essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in quanto l'interessato percepisce lo stesso emolumento sulla pensione diretta di cui è titolare, quale ex ricevitore del lotto.*

*Si fa presente infine che, a decorrere dal mese di luglio 1986, l'ammontare annuo lordo della pensione in parola è stato elevato a lire 4.655.000, per un importo mensile di lire 384.037 — al netto della ritenuta assistenziale dell'1 per cento —, ed ulteriormente ridotto a lire 276.515, per effetto della ritenuta d'acconto IRPEF di lire 107.520.*

Il Sottosegretario di Stato per  
il tesoro: TARABINI.